REGOLAMENTO (CEE) N. 1427/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/86 recante modalità di applicazione della limitazione dell'aiuto alla trasformazione ad alcuni quantitativi di arance e di limoni in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1318/85 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 460/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda la trasformazione delle arance e dei limoni (5), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione ha limitato, nel corso delle prime quattro campagne successive all'adesione della Spagna e del Portogallo, i quantitativi di arance e di limoni ammessi a beneficiare di un aiuto alla trasformazione in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/86 della Commissione (6) ha stabilito le modalità di applicazione dell'aiuto alla trasformazione; che vista l'impossibilità di stabilire in tempo utile la media dei quantitativi di limoni sottoposti a trasformazione nelle tre campagne precedenti la campagna per la quale va fissato l'aiuto, in quanto la trasformazione si svolge durante tutta la campagna, è necessario considerare come campagne di riferimento per i limoni le tre campagne che precedono la campagna immediatamente precedente a quella per la quale va fissato l'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 989/86 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Per produzione totale media s'intende il quantitativo totale dei prodotti trasformati espresso in peso netto e riferito al quantitativo di prodotti freschi acquistato per la fabbricazione dei prodotti trasformati, corrispondente:

a) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nel corso delle ultime tre campagne o nella prima di queste tre campagne, a un terzo della loro produzione totale durante detto periodo;

b) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nelle ultime due campagne precedenti o nel corso della prima di queste due campagne, alla metà della loro produzione totale durante detto periodo;

c) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione soltanto nel corso dell'ultima campagna, alla loro produzione totale durante detta campagna.

Tuttavia, per i limoni, le tre campagne di riferimento da considerare sono le ultime tre campagne rispetto alla campagna immediatamente precedente a quella per la quale va fissato l'aiuto.

In tal modo la produzione totale media è determinata prima dell'inizio di ciascuna campagna. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 37.
(5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 14.
(6) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente